

Legge federale sulla sistemazione dei corsi d'acqua

del 21 giugno 1991 (Stato 13 giugno 2006)

L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera,
visti gli articoli 24 e 24^{bis} della Costituzione federale¹;
visto il messaggio del Consiglio federale del 25 maggio 1988²,
decreta:

Sezione 1: Scopo e campo d'applicazione

Art. 1

¹ La presente legge ha lo scopo di proteggere persone e beni materiali importanti dall'azione dannosa delle acque, in particolare delle inondazioni, delle erosioni e delle alluvioni (protezione contro le piene).

² Essa si applica a tutte le acque di superficie.

Sezione 2: Competenza e provvedimenti

Art. 2 Competenza

La protezione contro le piene spetta ai Cantoni.

Art. 3 Provvedimenti

¹ I Cantoni garantiscono la protezione contro le piene in primo luogo tramite lavori di manutenzione e misure pianificatorie.

² Non bastando tali misure, si eseguiranno correzioni, arginature, ripari, bacini di raccolta e di ritenzione, nonché altri lavori atti a prevenire i movimenti del terreno.

³ Ogni intervento dev'essere valutato globalmente e nel suo interagire con misure simili, dipendenti da altri ambiti.

Art. 4 Esigenze

¹ Le acque, le rive e i ripari contro le piene vanno mantenuti in modo da garantire la protezione ad un livello costante, in particolare riguardo alla capacità di deflusso.

RU 1993 234

¹ [CS 1 3; RU 1976 715]

² FF 1988 1149

² Gli interventi sui corsi d'acqua devono quanto possibile rispettare o eventualmente ricostituire il tracciato naturale. Le acque e le rive vanno sistemate in modo da:

- a. offrire un biotopo adeguato a una fauna e una flora variate;
- b. salvaguardare per quanto possibile l'interazione tra acque di superficie e acque sotterranee;
- c. favorire la crescita di una vegetazione riparia stanziale.

³ Nelle zone abitate, l'autorità può autorizzare eccezioni al capoverso 2.

⁴ Il capoverso 2 si applica per analogia alla creazione di corsi d'acqua artificiali e alla ricostruzione di argini danneggiati.

Art. 5 Acque intercantionali

¹ I Cantoni si accordano sui necessari provvedimenti e sulla relativa ripartizione delle spese.

² Se un'intesa in merito non fosse possibile, la decisione spetta al Consiglio federale.

Sezione 3: Prestazioni finanziarie della Confederazione

Art. 6 Indennità per misure di protezione contro le piene

¹ Nei limiti dei crediti stanziati, la Confederazione accorda ai Cantoni con capacità finanziaria media o debole indennità per misure di protezione contro le piene, in particolare per:³

- a. l'esecuzione di opere e installazioni di protezione;
- b. l'allestimento di catasti e di carte dei pericoli, l'approntamento e l'esercizio di stazioni di misurazione, nonché la creazione di sistemi d'allarme per la sicurezza di centri abitati e vie di comunicazione.

² Le indennità sono concesse solo se i lavori previsti fanno parte di una pianificazione razionale e sono conformi alle esigenze legali.

³ Non si concedono indennità per i lavori di manutenzione.

Art. 7⁴ Aiuti finanziari per la rivitalizzazione delle acque

La Confederazione può devolvere aiuti finanziari ai Cantoni con capacità finanziaria media o debole, per ristabilire l'equilibrio naturale in acque pregiudicate dall'esecuzione di lavori.

³ Nuovo testo giusta il n. I 32 della LF del 9 ott. 1992 concernente la riduzione di aiuti finanziari e di indennità, in vigore dal 1° gen. 1993 (RU 1993 325; FF 1992 III 294).

⁴ Nuovo testo giusta il n. I 32 della LF del 9 ott. 1992 concernente la riduzione di aiuti finanziari e di indennità, in vigore dal 1° gen. 1993 (RU 1993 325; FF 1992 III 294).

Art. 8 Indennità per il ripristino di opere e installazioni

Nei limiti dei crediti stanziati, la Confederazione accorda ai Cantoni con capacità finanziaria media o debole indennità:⁵

- a. per il ripristino di opere e installazioni importanti per la protezione contro le piene, qualora le stesse siano divenute insufficienti nonostante una manutenzione accurata oppure siano state distrutte da fenomeni naturali;
- b. per lo sgombero e il ripristino del profilo di deflusso dopo fenomeni naturali.

Art. 9 Condizioni di stanziamento e ammontare delle indennità e degli aiuti finanziari

¹ Le indennità e gli aiuti finanziari sono articolati in funzione della capacità finanziaria dei Cantoni e raggruppano un massimo di:

- a.⁶ 70 per cento delle spese computabili, nei casi previsti dall'articolo 6 capoverso 1 lettera b);
- b. 45 per cento nei casi ordinari.

² Le indennità e gli aiuti finanziari inferiori a 100 000 franchi sono in genere esclusi.⁷

³ Trattandosi di misure straordinarie di protezione contro le piene, causate ad esempio da alluvioni, e tali da costituire un onere eccessivo per un Cantone rispetto alla sua capacità finanziaria, la Confederazione può concedere eccezionalmente un supplemento per un massimo del 20 per cento delle spese computabili.

⁴ Le richieste di indennità o di aiuti finanziari sono inoltrate per il tramite del Cantone.

⁵ Il Consiglio federale può emanare prescrizioni riguardo alle spese computabili e alle condizioni di stanziamento delle indennità e degli aiuti finanziari.

Art. 10 Crediti d'impegno

L'Assemblea federale fissa nel preventivo gli importi massimi dei crediti stanziabili sotto forma di indennità e aiuti finanziari.

⁵ Nuovo testo giusta il n. I 32 della LF del 9 ott. 1992 concernente la riduzione di aiuti finanziari e di indennità, in vigore dal 1° gen. 1993 (RU 1993 325; FF 1992 III 294).

⁶ Nuovo testo giusta il n. I 7 della LF del 18 mar. 1994 sulle misure di risanamento 1993, in vigore dal 1° ago.1994 (RU 1994 1634 1639; FF 1993 IV 225).

⁷ Nuovo testo giusta il n. I 7 della LF del 18 mar. 1994 sulle misure di risanamento 1993, in vigore dal 1° ago.1994 (RU 1994 1634 1639; FF 1993 IV 225).

Sezione 4: Esecuzione e vigilanza

Art. 11 Confederazione

¹ Il Consiglio federale emana le disposizioni esecutive.

² Esso vigila sull'esecuzione cantonale della presente legge.

³ Esso può vietare provvedimenti che pregiudichino la protezione contro le piene o esigerne lo smantellamento.

Art. 12 Cantoni

¹ I Cantoni eseguono la presente legge, per quanto non sia competente la Confederazione.

² Essi emanano le necessarie disposizioni.

³ Trattandosi di misure, giusta l'articolo 3 capoverso 2, in fase progettuale e purché non si tratti di misure di secondaria importanza, i Cantoni informano il servizio competente della Confederazione e gli danno la possibilità di esprimere un parere.

Sezione 5: Studi di base

Art. 13 Confederazione

¹ La Confederazione esegue rilevamenti di interesse nazionale concernenti:

- a. la protezione contro le piene;
- b. le condizioni idrologiche.

² Essa mette a disposizione degli interessati i dati raccolti e la relativa interpretazione.

³ Il Consiglio federale disciplina l'esecuzione dei rilevamenti e la gestione dei dati raccolti.

⁴ I servizi federali emanano le istruzioni tecniche e consigliano i servizi incaricati dei rilievi.

Art. 14 Cantoni

I Cantoni attuano gli altri rilevamenti necessari per l'esecuzione della presente legge e ne comunicano i risultati ai competenti servizi federali.

Art. 15 Ripartizione delle spese

I costi derivanti dai rilevamenti e dalle ricerche effettuate sia nell'interesse nazionale che cantonale o di terzi sono ripartiti in funzione dell'interesse diretto per i singoli enti. Il Dipartimento federale dei trasporti, delle comunicazioni e delle energie (Dipartimento) decide in caso di disaccordo tra gli interessati.

Sezione 6: Procedura

Art. 16⁸ Protezione giuridica

La protezione giuridica è retta dalle disposizioni generali sull'amministrazione della giustizia federale.

Art. 17 Espropriazione

¹ Se l'esecuzione della presente legge lo richiede, i Cantoni possono esercitare il diritto d'espropriazione o conferirlo a terzi.

² Nelle loro prescrizioni esecutive, i Cantoni possono dichiarare applicabile la legge federale del 20 giugno 1930⁹ sull'espropriazione e prevedono che:

- a. il Governo cantonale decide sulle opposizioni irrisolte;
- b. il presidente della commissione federale di stima può autorizzare la procedura abbreviata se le persone colpite dall'espropriazione possono essere esattamente determinate.

³ La legislazione federale sull'espropriazione si applica alle opere eseguite da più Cantoni o situate sul territorio di più Cantoni. Il Dipartimento decide sulle espropriazioni.

Sezione 7: Disposizioni finali

Art. 18 Abrogazione e modificazione del diritto vigente

1. Gli articoli 1–3, 4–12 e 13 della legge federale del 22 giugno 1877¹⁰ sulla polizia delle acque sono abrogati.

2. La legge federale del 22 giugno 1877¹¹ sulla polizia delle acque è modificata come segue:

Art. 12^{bis}

...

Art. 19 Disposizioni transitorie

¹ Le indennità sono assegnate secondo il vecchio diritto, se la richiesta è stata presentata prima dell'entrata in vigore della presente legge.

⁸ Nuovo testo giusta il n. 66 dell'all. alla L del 17 giu. 2005 sul Tribunale amministrativo federale, in vigore dal 1° gen. 2007 (RS 173.32).

⁹ RS 711

¹⁰ RS 721.10

¹¹ La modifica qui appresso è stata inserita nella L menzionata.

² Le indennità assegnate, vigente il vecchio diritto, saranno versate soltanto se i lavori inizieranno, o un conto sarà inoltrato, entro due anni a partire dall'entrata in vigore della presente legge.

Art. 20 Referendum ed entrata in vigore

¹ La presente legge sottostà al referendum facoltativo.

² Il Consiglio federale ne determina l'entrata in vigore.

Data dell'entrata in vigore: 1° gen. 1993¹²

¹² DCF del 13 gen. 1993 (RU **1993** 239).